



06/03/2017

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

CIRCOLARE 17/17

OGGETTO

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Finanziamenti agevolati in favore di PMI

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

La legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015, art. 1, commi 199-202), ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”.

Il Fondo nasce per sostenere piccole e medie imprese vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debtrici imputate per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali. La dotazione del Fondo è di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

Il 3 marzo 2017 si è aperta la procedura telematica per la compilazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo. terminate le attività di compilazione, le domande potranno essere inviate a partire dal 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

Le imprese interessate a presentare domanda di accesso al Fondo, possono consultare l'allegata scheda di presentazione dello strumento e la normativa attuativa. La pagina dedicata “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti” del sito del Ministero www.mise.gov.it contiene inoltre tutti i dettagli in merito alla misura agevolativa, alla procedura di accesso ai finanziamenti e alla modulistica da presentare.

Le imprese che desiderano inoltre ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti, possono contattare l'indirizzo info.vmp@mise.gov.it ed i recapiti indicati nell'allegata informativa.

Si trasmettono la presente ed i relativi allegati con preghiera di diffusione tra gli interessati.

Cordiali saluti


CASARTIGIANI

ALLEGATI:

1. DM 17 Ottobre 2016
2. Circolare 22 dicembre 2016, n. 127554
3. Scheda presentazione: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti